

COMUNE DI SCONTRONE  
Provincia De L'Aquila

**REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE  
DELLE AREE A PARCHEGGIO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 01-08-2013

**ART. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della monetizzazione delle aree destinate a parcheggi.

**ART. 2 – Ambito di applicazione**

La monetizzazione è ammessa nei seguenti casi:

- a) Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ricadenti all'interno della perimetrazione urbana approvata con D.C.C. n. 11 del 14/07/2000 , ai sensi della Legge 765/1967, che comportano cambi di destinazione d'uso, con o senza opere, qualora sia impossibile dimostrare la dotazione necessaria di parcheggi secondo i parametri di cui al successivo articolo;
- b) Interventi sui fabbricati esistenti ricadenti all'interno della perimetrazione urbana approvata con D.C.C. n. 11 del 14/07/2000 , ai sensi della Legge 765/1967, che comportano il frazionamento di abitazioni esistenti, qualora sia impossibile dimostrare la dotazione necessaria di parcheggi secondo i parametri di cui al successivo articolo.

**ART. 3 - Accertamento dell'impossibilità alla realizzazione**

Si ha impossibilità alla realizzazione del parcheggio nei seguenti casi:

1. Il sito interessato dall'intervento è inaccessibile per la presenza di gradinate o strade la cui larghezza non consente il transito di autoveicoli;
2. La proprietà risulta frazionata sui diversi livelli del fabbricato e/o il piano terra appartiene a persone diverse dai proprietari degli altri piani;

3. La facciata del fabbricato non consente per dimensione della stessa l'inserimento dell'apertura per il garage;
4. Non esistono aree di pertinenza del fabbricato dove prevedere l'area a parcheggio;
5. L'immobile oggetto di cambio di destinazione d'uso in residenziale non ha la superficie per la previsione del garage oltre la superficie minima abitativa;
6. L'esigenza di tutela dei caratteri storici e architettonici della quinta edilizia, anche per la presenza di portali in pietra, esclude la realizzazione di modifiche per l'accesso ai garage.

#### ART. 4 - Dotazione minima di parcheggio

Per tutti gli interventi di cui all'art. 2, deve essere reperita per la realizzazione dei parcheggi pertinenziali la superficie di 1mq/10 mc di costruzione ai sensi della L.122/89 e comunque la realizzazione di un posto macchina per ciascun nuovo alloggio, in idoneo garage o all'aperto, di superficie utile non inferiore a mq 18 più l'eventuale spazio di manovra, come stabilito dall'art. 49 del Regolamento Edilizio Comunale.

#### ART. 5 – Definizione dei valori della monetizzazione

La monetizzazione delle aree di parcheggio consiste nel pagamento all'Amministrazione Comunale dell'importo costituito dalla somma del valore dell'area e dell'onere corrispondente al costo di realizzazione dell'opera secondo i seguenti parametri:

- Valore unitario del suolo in regime di esproprio	€ 30,00/MQ
- Costo al mq opere di urbanizzazione per parcheggi pubblici	€ 40,00/MQ
	Totale € 70,00/MQ

#### ART. 6 – Corresponsione dei corrispettivi di monetizzazione

Il corrispettivo previsto per la monetizzazione delle aree destinate a parcheggio di cui all'art. 1 del presente Regolamento potrà essere corrisposto in unica soluzione o in forma rateale in sede di ritiro del Permesso di Costruire.

Nel caso di versamento in forma rateale per ciò che concerne modalità, garanzie e sanzioni per il mancato o tardivo pagamento delle rate, si farà riferimento a quanto già previsto per il versamento degli oneri concessori.

I proventi della monetizzazione introitati dall'Amministrazione Comunale saranno destinati esclusivamente alla acquisizione delle aree e alla conseguente realizzazione di parcheggi pubblici.

La monetizzazione delle aree a parcheggio non esonera dal pagamento e non comporta riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria tabellari che andranno comunque versati all'Amministrazione Comunale.

#### ART. 7 – Aggiornamento dei corrispettivi di monetizzazione

I corrispettivi di monetizzazione così come stabiliti all'art. 5 del presente Regolamento saranno aggiornati con cadenza annuale sulla base delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

#### ART. 8 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo Pretorio Comunale. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO

SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

SERGIO D'ONOFRIO

*Sergio D'Onofrio*

IL SEGRETARIO COMUNALE

SARA MOLLICHELLI

*Sara Mollicelli*

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ex art.124, comma 1, del D.Lgs.267/2000.

Li 01 AGO. 2013 n° 191

IL MESSO NOTIFICATORE

ANGELO DI DOMENICO

*Di Domenico Angelo*



Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

( ) è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Scontrone per quindici giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_;

( ) è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

SARA MOLLICHELLI

\_\_\_\_\_